

COMUNE DI SGONICO
Provincia di Trieste



OBČINA ZGONIK
Pokrajina Trst

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare/giuntale n. 50/C DD. 23 dicembre 1998.

Art. 1

Criteria per la determinazione delle sanzioni tributarie

1. I criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e concernenti i tributi comunali sono:

- a) applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato, in caso di omesso pagamento dell'imposta, o delle singole rate di essa, o del diritto, nel termine previsto;
 - 1) la sanzione suddetta si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione, eccetto che per i casi di tributi iscritti a ruolo;
 - 2) qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti, ma a diverso ufficio o concessionario della riscossione diverso da quello competente, la sanzione non si applica; (D.Lgs. n. 471/97 art. 13, commi 1, 2 e 3);
- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14);
- b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14);
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori formali presenti nella denuncia); (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14)
- d) applicazione della sanzione nella misura media stabilita dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune; (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14)
- e) applicazione della sanzione nella misura minima prevista per legge nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue; (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14).

2. I criteri generali di cui al comma 1, sotto stanno comunque a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97.

Art. 2

Entità delle sanzioni per le diverse violazioni

Si determina l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa) o del diritto; - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione della dichiarazione; - art. 1, 1° comma, lett. b
3. dichiarazione infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c);
4. errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali); - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto. - art. 1, 1° comma, lett. f)-

SANZIONI

1. 30% dell'importo non versato;
2. 150% (dal 100% al 200%) dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto o quello pagato superiore al 0,01% al 33% dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzioni pari al 75% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 33% e fino al 66% della imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 66% dell'imposta o del diritto dovuti;
4. L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento della tassa (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione della denuncia; - art. 1, 1° comma, lett. b)
3. denuncia infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
4. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali); - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. incompletezza dei documenti di versamento della tassa. - art. 1, 1° comma, lett. f) -

SANZIONI

1. 30% dell'importo non versato;
2. 150% (dal 100% al 200%) della tassa dovuta con minimo di L. 100.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto o quello pagato superiore al 0,01% al 33% dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzioni pari al 75% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 33% e fino al 66% della imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 66% dell'imposta o del diritto dovuti;
4. L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

1. omessa presentazione denuncia originaria o di variazione; - art. 1, 1° comma, lett. b) -
2. denuncia originaria o di variazione infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
3. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa; - art. 1, 1° comma, lett. d) -
4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 1, 1° comma, lett.

SANZIONI

1. 100% (dal 100% al 200%) della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000;
2. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto o quello pagato superiore al 0,01% al 33% dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al 75% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 33% e fino al 66% della imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 66% dell'imposta o del diritto dovuti;
3. L.=50.000.- (da L. 50.000 a L. 500.000);
- 4) L.=200.000.- (da L. 50.000 a L. 500.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 1-2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; - art. 11, 1° comma, lett. b) -
3. dichiarazione o denuncia infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
4. errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; - art. 1, 1° comma, lett. d) -
5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele; - art. 1, 1° comma, lett. e) -
6. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta; - art. 11, 1° comma, lett. f) -

SANZIONI

1. 30% dell'importo non versato
2. 150% (dal 100% al 200%) del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto o quello pagato superiore al 0,01% al 33% dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzioni pari al 75% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 33% e fino al 66% della imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 66% dell'imposta o del diritto dovuti;
4. L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L.=300.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
6. L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000);

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

1. omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1° comma, lett. a) -
2. omessa presentazione denuncia - art. 1, 1° comma, lett. b)-
3. denuncia infedele; - art. 1, 1° comma, lett. c) -
4. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; - art. 1. 1° comma, lett. d) -
5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 1, 1° comma, lett. e) -
6. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta; - art. 1, 1° comma, lett. f) -

SANZIONI

1. 30% dell'importo non versato;
2. 150% (dal 100% al 200%) del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:
 - si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto o quello pagato superiore al 0,01% al 33% dell'imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzioni pari al 75% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 33% e fino al 66% della imposta o del diritto dovuti;
 - si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato superiore al 66% dell'imposta o del diritto dovuti;
4. L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
5. L.=300.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
6. L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000);

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 3

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

- a) ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge (giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo);
- b) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (in questa fattispecie rientra la regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele);
- c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 4

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente (nella determinazione dell'entità della sanzione prevista dalla precedente normativa, non si deve tenere conto della misura degli interessi, che, a differenza di quanto avveniva in passato, con l'operatività del principio racchiuso nell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, devono essere oggi computati sul solo importo del tributo, fatta eccezione per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nella quale l'interesse va calcolato su: tassa, ex addizionale ECA e tributo provinciale).

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 6

Efficacia delle disposizioni regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.